



Riferimenti normativi

ISTRUZIONE

Le informazioni contenute in
questa guida sono aggiornate al:

1/07/22



**Università
Bocconi**

BLEST
Bocconi Lab for
European Studies

RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Diritti derivanti dalla protezione temporanea

- Art 27 DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011, in merito alla protezione internazionale:
 - ⦿ Diritto all'istruzione:
 - ⦿ 1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale.
 - ⦿ 2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
- Art 12 della direttiva 2001/55/CE
 - ⦿ Gli Stati membri devono consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare "qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione", e di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.
- Raccomandazione n. 2022/554,
 - ⦿ con questo documento la Commissione ha indicato agli Stati Membri alcuni criteri per favorire la piena integrazione ed inclusione nel mercato del lavoro, degli ucraini beneficiari della protezione temporanea.

Nota emessa dal ministero dell'istruzione con riferimento al diritto all'istruzione degli ucraini

- https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODP.IT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000381.04-03-2022.pdf/1a732366-af4d-f449-59b2-5d26243c44d7?t=1646412712760



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Principi e diritti costituzionali e internazionali in materia di diritto allo studio

- **Art.33 Costituzione**

- ⤵ “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- ⤵ La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- ⤵ Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- ⤵ La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- ⤵ È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- ⤵ Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.”

- **Art.34 Costituzione**

- ⤵ “La scuola è aperta a tutti.
- ⤵ L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- ⤵ I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- ⤵ La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Principi e diritti costituzionali e internazionali in materia di diritto allo studio

- **Art.26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani à diritto all'istruzione**
 - “Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
 - L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
 - I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”

- **Art.2 protocollo 1 CEDU**
 - “Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”

- **Art.7 Convenzione di Lisbona**
 - «Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».
 - In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l'Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l'introduzione del comma 3 bis all'art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Principi e diritti costituzionali e internazionali in materia di diritto allo studio

- **Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (Convenzione di New York)**
 - La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91, principale riferimento internazionale in materia di diritti dei minori, stabilisce due principi generali fondamentali:
 - il principio di “non discriminazione” (art. 2): “Gli Stati Parti si impegnano a rispettare
 - i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”, il che significa, come ha chiarito il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, anche indipendentemente dalla loro cittadinanza o regolarità di soggiorno;
 - il principio del “superiore interesse del minore” (art. 3): “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
 - All'art. 28, la Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce poi che: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità”.



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Fonti italiane relative al diritto allo studio

- **D.Lgs. 286/98 e D.P.R. 394/99**
 - ⤵ stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e **hanno diritto all'istruzione**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado.
 - ⤵ L'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall'onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le "prestazioni scolastiche obbligatorie".
- **D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1:**
 - ⤵ "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica."
- **D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1:**
 - ⤵ "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani."
- **L'art. 45 del D.P.R. 394/99**
 - ⤵ stabilisce che "i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva", specificando però che "l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado" (dunque a maggior ragione non influisce in alcun modo sul diritto alla frequenza).
 - ⤵ Con riferimento all'interpretazione di tale norma, il Ministero dell'Interno ha confermato che non sussiste alcun obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e all'asilo nido.



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Riconoscimento dei titoli esteri.

- Sul riconoscimento di titoli esteri destinato a conferire valore legale (riconoscimento accademico).
- Articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea.
- Art 379 d.lgs. 297/1994 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
 - 1. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
 - 2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
 - 3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Fonti sul riconoscimento dei titoli esteri.

- (Continua) Art 379 d.lgs. 297/1994 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
 - [...] 4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
 - 5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.
 - 6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
 - 7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
 - 8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.”



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Fonti sul riconoscimento dei titoli esteri.

Sul riconoscimento di titoli esteri finalizzato a ottenere l'accesso ai concorsi pubblici o benefici specifici (riconoscimento finalizzato)

- Articolo 5 legge 148 del 2002 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea)
- Sulla deroga per medici, infermieri e operatori socio-sanitari: Art. 34 d.l. 21/2022, "decreto Ucraina bis o decreto energia"
- "Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini"



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Dichiarazione di valore per i titolari di protezione internazionale

- La dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale in lingua italiana rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso istituti di istruzione stranieri, desiderano proseguire gli studi in Italia o avviare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio a fini professionali.
- La dichiarazione di valore non costituisce alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è **un documento di natura informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore acquisito dal titolo di studio nel Paese di origine**, in modo da consentire all'Università italiana o al Ministero competente di valutarlo rispettivamente **ai fini del proseguimento degli studi in Italia o dell'esercizio professionale**.
- Le informazioni riportate nella DV riguardano autenticità e legittimità del titolo, stato giuridico e natura dell'istituzione che lo ha erogato; il valore del titolo nel Paese in cui esso è stato rilasciato ai fini scolastici, accademici e/o professionali; i requisiti di accesso al relativo corso di studio conclusosi con quel titolo; la durata legale del corso medesimo ed ogni altra informazione ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.
- L'Ufficio IV della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (DGDP), attraverso la rete diplomatico-consolare, fornisce assistenza per il rilascio della dichiarazione di valore in loco, esclusivamente ai titolari di protezione internazionale ai sensi delle norme vigenti, in quanto impossibilitati per il proprio status a rivolgersi al Paese di origine per ottenerla. L'assistenza è gratuita.
- La procedura prevede la trasmissione all'Autorità consolare italiana competente, tramite corriere diplomatico, della documentazione originale presentata dal richiedente. Laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'Ambasciata redige la Dichiarazione di Valore e la trasmette all'Ufficio IV DGDP. Per esigenze di riservatezza connesse allo status del richiedente, la procedura può richiedere anche diversi mesi.



RIFERIMENTI NORMATIVI GUIDA ISTRUZIONE

Fonti sul riconoscimento dei titoli esteri.

- Art.26 comma 3-bis D.Lgs. 251/2007
 - «Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».
 - Inoltre, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all'interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia", ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».





Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell'ambito dell'iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

1/07/22

'Цей інформаційний посібник створено студентами і науковцями BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support and Information).

Информация, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

1/07/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учёными BLEST (Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, Support and Information).

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

1/07/22